



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E  
POSTALI  
Divisione IV

**FREQUENZE RADIO IN ONDE MEDIE :**  
**BANDO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE**  
**COMPARATIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI 60 FREQUENZE**  
**ISOCANALE COSTITUENTI 11 RETI SINCRONIZZATE**

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249 recante l'istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito denominata AGCOM);

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), n. 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), n. 2002/21/CE ("direttiva quadro"), n. 2/22/CE ("direttiva servizio universale"), come modificate dalle direttive n. 2009/140/CE e 2009/136/CE;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante il "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 maggio 2015, che approva il "*Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze*";

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014*" e in particolare l'articolo 4 rubricato *Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU PILOT 3473/12/INSO*;

VISTI gli Atti Finali della Conferenza Amministrativa Regionale di Radiodiffusione LF/MF (nelle Regioni 1 e 3) Geneva, 1975, riguardante il "*Regional Agreement concerning the use by the Broadcasting Service of Frequencies in the Medium Frequency Bands in Regions 1 and 3 and in the Low Frequency Bands in Region 1*".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1977, n 1093 "*Esecuzione dell'accordo regionale, con allegati e protocollo, relativo all'utilizzazione da parte del servizio di radiodiffusione di alcune bande di frequenza, firmato a Ginevra il 22 novembre 1975 nel corso di una Conferenza dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.*";

VISTA la delibera n. 664/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante il "*Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale*", come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS;

VISTA la delibera n. 366/13/CONS, del 29 maggio 2013, recante “*Consultazione pubblica relativa all’utilizzo, in tecnica analogica e digitale, delle frequenze in onde medie e corte, e comunque, in bande inferiori a 30 MHz, allocate dal vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) al servizio di radiodiffusione (sonora)*”;

CONSIDERATO che l’articolo 4 della legge 29 luglio 2015, n. 115, prevede che “*Dopo l’articolo 24 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente: «Art. 24-bis (Assegnazione dei diritti d’uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora). - 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all’Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate dal Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte dell’Autorità, tenuto conto dei principi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l’innovazione tecnologica»*”;

VISTA la delibera n. 576/15/CONS, del 16 ottobre 2015, recante “*Consultazione pubblica in merito al regolamento recante la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, in applicazione della legge 29 luglio 2015, n. 115.*”;

VISTA la delibera n. 3/16/CONS: “*Regolamento recante la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, ai sensi dell’art.24-bis del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTO l’avviso pubblico del 4 agosto 2016 con cui si è dato inizio alla procedura per l’assegnazione delle frequenze radio in onde medie per le trasmissioni di radiodiffusione sonora;

CONSIDERATO che in base alle caratteristiche tecniche delle risorse frequenziali previste dal Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975, con particolare riferimento alle reti sincrone, al fine di evitare reciproche interferenze nocive, le frequenze isocanale di ogni rete sincrona costituiscono un insieme da assegnare in modo unitario;

CONSIDERATO che, secondo le modalità di assegnazione predisposte dalla delibera 3/16/CONS dell’Agcom (art. 4) e inserite nell’avviso pubblico del 4 agosto 2016 (punto 9), per le frequenze sincrone non è stato possibile rilasciare, in prima istanza, alcuna autorizzazione;

CONSIDERATO che alla data del 3 marzo 2017, non sono pervenute al Ministero istanze per l’uso condiviso della rete sincrona, tramite la costituzione di una società che riceverà il diritto d’uso per l’intera rete;

CONSIDERATO che per assegnare tali frequenze sincrone sarà necessario effettuare la procedura di selezione comparativa disposta dall’art. 5 della delibera 3/16/CONS;

RITENUTO pertanto necessario, ai fini dell’assegnazione delle 60 frequenze sincrone, corrispondenti ad 11 reti sincronizzate, attivare la seconda fase della procedura delineata dall’art. 5 della delibera 3/16/CONS con la pubblicazione del presente bando per selezione comparativa rivolta ai 330 soggetti che hanno presentato regolarmente la domanda ai sensi del precedente avviso;

#### ART. 1

(Soggetto che indice la procedura)

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, Viale America, 201 - 00144 Roma (di seguito Ministero). tel. 06.54447766, email: [giovanni.gagliano@mise.gov.it](mailto:giovanni.gagliano@mise.gov.it) .

#### ART. 2

(Oggetto della procedura)

1. Procedura di selezione comparativa per l’assegnazione di frequenze radio in onde medie sincrone per le trasmissioni radiofoniche terrestri, in applicazione di quanto previsto al Regolamento allegato alla delibera dell’Autorità n. 3/16/CONS del 14 gennaio 2016, pubblicata sul sito istituzionale dell’AGCOM il 21 gennaio 2016.
2. Sono rilasciabili 60 frequenze radio in onde medie sincrone, corrispondenti ad 11 reti sincronizzate, di cui alla tabella 1 dell’elenco come riportato al punto 2 dell’avviso pubblico del 4/8/2016, che non è stato possibile assegnare precedentemente in quanto il numero delle richieste presentate per una determinata rete sincrona è risultato superiore al numero di reti disponibili.
3. Le caratteristiche tecniche di irradiazione degli impianti e i vincoli tecnici, riportati dal Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975, sono indicati nelle singole schede tecniche di ogni frequenza dell’elenco, analogamente allegate al presente provvedimento.

#### ART.3

(Soggetti ammessi alla procedura)

1. Sono ammessi i soggetti che hanno presentato regolare istanza nei termini e nei modi previsti dall’avviso pubblico del 4 agosto, di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) – area tematica “Comunicazioni”.
2. La partecipazione al bando è consentita anche in forma associata o tramite la costituzione di nuove società, anche consortili, da parte di due o più partecipanti poiché le frequenze isocanale di ogni rete sincrona costituiscono un insieme da assegnare in modo unitario
3. Ogni soggetto potrà partecipare alla suddetta procedura esclusivamente per l’intera rete sincrona per cui ha presentato istanza nelle modalità e nei termini previsti dall’avviso pubblico del 4 agosto 2016.
4. Non saranno ammesse domande di soggetti che non hanno già proposto istanza.

#### ART. 4

(Domanda di partecipazione)

1. L’istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana e in carta legale o resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante, nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, completa di tutti gli allegati di cui al successivo art. 5, va consegnata, in plico chiuso e sigillato, presso

il Ministero dello Sviluppo Economico, Viale America, 201, DGSCERP, divisione IV, a mano, dal lunedì al venerdì, presso la stanza n. A 530 situata al 5° piano, dalle ore 10.00 alle 12.00, tramite raccomandata A/R o al seguente indirizzo di PEC: [dgscerp.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgscerp.div04@pec.mise.gov.it), **entro il termine del 2 maggio 2017**. Per le istanze presentate tramite raccomandata A/R farà fede il timbro di partenza dell'ufficio postale. Dell'avvenuta consegna a mano il Ministero rilascerà apposita ricevuta.

2. Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto; il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante.
3. Sul plico devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura "Domanda di partecipazione alla procedura di selezione comparativa per l'assegnazione di frequenze radio in onde medie sincrone per le trasmissioni radiofoniche terrestri, di cui alla delibera n.3/16/CONS, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – NON APRIRE".
4. Le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere formulate esclusivamente in forma scritta, a mezzo PEC, fino alla scadenza del 10° giorno dalla pubblicazione del Bando, al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali – DIV IV, PEC: [dgscerp.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgscerp.div04@pec.mise.gov.it). Non saranno fornite risposte a richieste formulate non in forma scritta.  
Le risposte alle eventuali richieste di informazioni saranno rese pubbliche, fermo restando l'anonimato del richiedente, sul sito web [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) – area tematica "Comunicazioni" entro sette giorni della data di scadenza della richiesta di chiarimenti.  
I chiarimenti e le interpretazioni forniti dal Ministero costituiranno parte integrante del Bando.
5. Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Gagliano, Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali.
6. Nella domanda di partecipazione alla procedura devono essere dichiarati a pena di esclusione:
  - a) identità giuridica, la sede legale, codice fiscale o partita iva, estremi di iscrizione registro imprese, recapiti telefonici, PEC;
  - b) assenza delle condizioni di esclusione di cui al punto 4 dell'avviso pubblico del 4/8/2016;
  - c) la persona a cui il Ministero dello Sviluppo Economico può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante con l'indicazione della qualifica e del recapito del soggetto;
  - d) la frequenza isocanale della rete sincrona per cui si è già presentata domanda
  - e) l'elenco degli allegati.

#### ART. 5

(Allegati alla domanda di partecipazione)

1. La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
  - a) dichiarazione di conferma, per il soggetto partecipante, dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al punto 8 dell'avviso pubblico del 4/8/2016;
  - b) nell'ipotesi di cui all'art. 3 comma 2, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto in forma di atto pubblico in caso di costituzione di nuova società da parte di due o più partecipanti; in caso, invece, di partecipazione in forma associata, copia dell'intesa in forma di atto pubblico o scrittura privata a firma autenticata tra i partecipanti che presentano congiuntamente la domanda;

- c) dettagliato piano tecnico dell'infrastruttura che comprovi l'idoneità tecnica dell'impresa partecipante a gestire e a sviluppare una rete radiofonica.

Per comprovare l'innovazione tecnologica e l'uso efficiente delle risorse frequenziali, il piano tecnico dell'infrastruttura deve prevedere:

- 1) dichiarazione che il piano tecnico è conforme alle caratteristiche di irradiazione degli impianti ed ai vincoli tecnici di cui al Piano di GE75 riportati nelle singole schede tecniche di ogni frequenza, pubblicate sul sito del Ministero e allegate al presente bando. Eventuali differenze rispetto a quanto previsto dal Piano di GE75 devono essere descritte in dettaglio, evidenziando puntualmente gli scostamenti rispetto ai parametri tecnici riportati nelle schede;
  - 2) descrizione dettagliata delle soluzioni tecnologiche che verranno adottate per la gestione delle stazioni (gestione da remoto, in automatico, soluzioni per lo spegnimento nelle ore notturne ove previsto, ecc...);
  - 3) dettaglio dei tempi necessari per la realizzazione della stazione;
  - 4) eventuale utilizzo di tecnologie digitali con l'indicazione delle specifiche di utilizzo;
  - 5) quantità della programmazione settimanale da veicolare con l'indicazione dei generi della programmazione (informazione, sport, musica, cultura, intrattenimento) dando evidenza ai contenuti aventi finalità sociale o di pubblica utilità;
  - 6) analisi di impatto ambientale;
- d) piano degli investimenti previsti per la realizzazione del progetto di impiego delle risorse radioelettriche corredato dei relativi preventivi di spesa, con l'indicazione dettagliata degli investimenti previsti in relazione alla realizzazione di opere civili, costo degli apparati, opere sussidiarie ed di ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione del piano stesso;
- e) copia dei bilanci regolarmente depositati negli ultimi due esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda; ovvero in caso di partecipazione come ditta individuale o associazione copia della dichiarazione attestante i redditi relativi agli anni 2014 e 2015;
- f) in caso di soggetto nuovo entrante, come definito ai sensi dell'art. 1 della Delibera Agcom 3/16/CONS, dichiarazione di istituto di credito attestante l'affidabilità finanziaria del soggetto partecipante;
- g) dichiarazione con la quale il soggetto partecipante dichiara di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente bando e di accettarle integralmente ed incondizionatamente;
- h) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

2. Tutta la documentazione (domanda e allegati) deve essere, altresì, fornita su supporto elettronico.
3. Le dichiarazioni e gli impegni di cui alle precedenti lettere sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società.
4. Il Ministero si riserva di richiedere in forma scritta, a mezzo posta elettronica certificata, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti di cui alle lettere precedenti.

ART. 6  
(Tecnologia richiesta)

1. Nel caso in cui un richiedente voglia esercire le frequenze per cui presenta domanda in modo difforme dalle caratteristiche tecniche e con una localizzazione dei tralicci differente da quanto previsto dal Piano di GE75, a seguito di presentazione di apposito progetto, il Ministero, come richiamato dall'art. 4, comma 2 dell'Allegato A alla delibera n. 3/16/CONS, successivamente all'aggiudicazione, procederà al coordinamento internazionale in sede dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) ai sensi dell'articolo 4 degli Atti Finali del Piano di GE75. L'effettivo esercizio delle frequenze con le caratteristiche difformi rispetto al Piano di GE75 potrà avvenire solo a seguito dell'esito positivo del coordinamento internazionale.

ART.7  
(Commissione esaminatrice)

1. Un'apposita Commissione esaminerà le domande ammesse alla procedura comparativa, valuterà le stesse ai fini dell'attribuzione dei punteggi ed elaborerà la graduatoria.
2. Tale Commissione sarà nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali con apposito provvedimento e sarà composta da tre componenti esperti nelle materie e nelle procedure per l'assegnazione delle frequenze del presente bando.
3. Visto l'elevato numero di soggetti ammessi alla procedura di selezione comparativa, il Ministero si riserva di nominare con apposito provvedimento ulteriori commissioni esaminatrici.

ART.8  
(Procedura per l'assegnazione delle frequenze)

1. La selezione comparativa avverrà sulla base dei seguenti elementi e relativi punteggi massimi applicabili, fermo restando il rispetto dei vincoli internazionali di cui al Piano di Ginevra 1975:
  - a) qualità del progetto di impiego delle risorse radioelettriche (totale massimo 40 punti), tenendo conto dei seguenti parametri:
    - tempi di realizzazione della stazioni della rete sincrona: massimo 10 punti. Il punteggio massimo verrà attribuito al soggetto che dichiarerà di realizzare la rete nei tempi più brevi.

Il punteggio relativo sarà calcolato come segue:

$$\text{Punteggio tempi} = 10 * \text{TRmin} / \text{TRi}$$

Dove:

TRi = Tempo di realizzazione del partecipante i-esimo

TRmin = Tempo di realizzazione minimo fra i partecipanti

- conformità del progetto ai vincoli imposti dal Piano GE di 75: massimo 15 punti. Il punteggio massimo sarà attribuito solo nel caso in cui il progetto risulti completamente conforme ai suddetti vincoli, ovvero nel caso in cui il rispetto dei vincoli non sia perseguibile per cause non imputabili al partecipante, come la necessità di adeguamento del progetto tecnico a variazioni del piano regolatore, a vincoli ambientali e paesaggistici, a limiti di impatto ambientale richiesti dagli enti competenti. Nel caso in cui il progetto tecnico sia difforme rispetto al Piano ma garantisca una riduzione dell'impatto elettromagnetico generato dall'impianto, saranno attribuiti 10 punti. Per gli altri casi di mancato rispetto del Piano, fermi restando i vincoli di cui all'art. 6 del presente bando, verranno attribuiti 5 punti;
- innovazione tecnologica delle stazioni della rete sincrona: 5 punti nel caso di utilizzo di tecnologie digitali, 2 punti per l'utilizzo di tecnologie analogiche;
- utilizzo di tecnologie digitali: massimo 5 punti. Il punteggio massimo sarà attribuito solo nel caso in cui il progetto tecnico preveda l'impiego di standard digitali come fissati dalla Raccomandazione ITU-R BS 1615-1-2011, tipologia di occupazione di banda di tipo 3. In caso contrario, fermi restando i vincoli di cui all'art. 6 del presente bando, verrà attribuito 1 punto;
- quantità e varietà della programmazione settimanale da veicolare, con particolare riferimento ai contenuti aventi finalità sociale o di pubblica utilità: massimo 5 punti. Il punteggio massimo viene ripartito come segue: n. 3 punti per il massimo numero di contenuti trasmessi nell'arco temporale di sette giorni + n. 2 punti per il massimo numero di contenuti aventi finalità sociale o di pubblica utilità. Il punteggio relativo alla programmazione settimanale sarà calcolato come segue:

$$\text{Punteggio contenuti} = 3 * \text{NCONT}_i / \text{NCONT}_{\text{max}}$$

Dove:

$\text{NCONT}_i$  = Numero contenuti settimanali del partecipante i-esimo

$\text{NCONT}_{\text{max}}$  = Numero contenuti settimanali massimo fra i partecipanti

Ulteriori 2 punti saranno attribuiti esclusivamente al massimo numero di contenuti aventi finalità sociale o di pubblica utilità. Il massimo di 5 punti sarà, quindi, raggiunto solo nel caso in cui lo stesso soggetto ottenga il massimo punteggio per il numero di contenuti veicolati e abbia il massimo numero di contenuti aventi finalità sociale o di pubblica utilità.

- b) piano di investimenti previsto per la realizzazione del progetto di impiego delle risorse radioelettriche: massimo 25 punti. Il punteggio sarà calcolato a partire dal rapporto fra la potenzialità economica di cui al successivo punto d) e il totale dei preventivi di spesa relativi al piano degli investimenti, secondo la formula seguente:

$$\text{Punteggio piano investimenti} = 25 * \text{R}_i / \text{R}_{\text{max}}$$

Dove:

$\text{R}_i$  = rapporto fra la potenzialità economica e il totale dei preventivi del partecipante i-esimo

$\text{R}_{\text{max}}$  = rapporto massimo fra la potenzialità economica e il totale dei preventivi

- c) soggetto nuovo entrante (25 punti).

- d) potenzialità economica del soggetto partecipante: massimo 10 punti. A tal fine, nel caso di società si considera il capitale sociale, interamente versato, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, calcolato sulla media dei bilanci regolarmente depositati negli ultimi due esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda. Nel caso di partecipazione come ditta individuale o associazione o soggetto nuovo entrante, alla formazione del punteggio concorrerà la situazione patrimoniale come dichiarata ai sensi dell'art. 6 lettere d) e e). Il punteggio sarà calcolato secondo la formula seguente:

$$\text{Punteggio potenzialità economica} = 10 * \text{PE}_i / \text{PE}_{\text{max}}$$

Dove:

$\text{PE}_i$  = potenzialità economica del partecipante i-esimo

$\text{PE}_{\text{max}}$  = potenzialità economica massima fra i partecipanti

2. Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze sono individuati in base alla graduatoria. I punteggi sono attribuiti secondo principi trasparenti, obiettivi e non discriminatori, in applicazione dei sopra citati criteri.
3. Al termine della valutazione comparativa condotta dalla Commissione esaminatrice il Ministero approverà la graduatoria delle domande pervenute e provvederà alla concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze ai soggetti risultanti vincitori. A parità di punteggio i soggetti nuovi entranti saranno preferiti nell'attribuzione dei diritti d'uso, nel caso non vi siano soggetti nuovi entranti verrà considerato l'ordine cronologico di consegna della domanda di partecipazione
4. La graduatoria sarà resa pubblica mediante la pubblicazione sul sito del ministero [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) area tematica "Comunicazioni".
5. In caso di rinuncia la graduatoria rimane valida per successive attribuzioni nel rispetto dell'ordine di collocazione.

#### ART. 9

(Comunicazione di esclusione dalla procedura)

1. L'eventuale esclusione dalla procedura sarà comunicata all'interessato dal Responsabile del procedimento con provvedimento motivato.

#### ART. 10

(Durata dei diritti d'uso)

1. La durata del diritto d'uso della rete sincrona, assegnata agli aggiudicatari, sarà di 20 anni.
2. Il soggetto, o i soggetti, nel caso di partecipazione in forma associata, assegnatari delle frequenze di una rete sincrona avranno la titolarità del diritto d'uso dell'intera rete.

ART. 11  
(Obblighi degli aggiudicatari)

1. Gli aggiudicatari hanno l'obbligo di utilizzare impianti conformi, per caratteristiche e modalità di funzionamento, alle normative tecniche applicabili.
- 2 Il mancato assolvimento dell'obbligo di cui al comma precedente comporta la decadenza dall'aggiudicazione.
3. In caso di decadenza i diritti d'uso delle frequenze rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione.

ART. 12  
(Pubblicazione del bando)

1. Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet del Ministero [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) - area tematica "Comunicazioni".  
I dati personali contenuti nella documentazione presentata dai partecipanti, anche relativa a soggetti terzi, sono trattati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il titolare e responsabile del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico.

Roma, 17 marzo 2017

IL DIRETTORE GENERALE  
Antonio Lirosi